

Ai gentili clienti
Loro sedi

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha **modificato la disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari**. La norma, applicabile dallo scorso 01.01.2012 prevede che **la misura dell'imposta applicabile agli estratti di conto corrente e libretti di risparmio risulta differenziata in considerazione del soggetto titolare del rapporto**. In particolare, **l'imposta è stabilita in misura pari a: i) euro 34,20, per le persone fisiche; ii) euro 100, per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. Con la **circolare n. 48 del 21.12.2012** dell'Agenzia delle entrate è stato precisato che **ai fini dell'applicazione della misura prevista per le persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l'intestazione del rapporto**. Con la successiva circolare n. 15/E del 10.05.2013 l'Agenzia ha fornito alcuni **chiarimenti sui particolari applicativi della disciplina, che di seguito illustriamo**.

Premessa

L'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l'altro, **la disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari**.

In riferimento alla **disciplina dell'imposta di bollo sui conti correnti l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con due circolari:**

- 2 con la prima (**circolare n. 48 del 21.12.2012**) vengono forniti i primi **chiarimenti relativi all'applicazione dell'istituto;**

3 con la seconda (**circolare n. 15 del 10.05.2013**) vengono fornite **ulteriori precisazioni relativamente alle seguenti questioni:**

- ✎ **distinzione tra conto corrente e conto deposito;**
- ✎ **rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica;**
- ✎ **determinazione dell'imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori individuali.**

La disciplina del DL n. 201/2011

L'art. 19 co. 1 del DL n. 201/2011 ha modificato il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 concernente **l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del DLgs. 1.9.93 n. 3855.**

In base alle nuove norme, dall'1.1.2012, **l'imposta di bollo sarà dovuta con periodicità annuale nella misura seguente:**

- 4 nel caso di persone fisiche: **34,20 euro;**
- 5 nel caso di soggetti diversi dai precedenti: **100,00 euro.**

In caso di **libretti al portatore**, al fine di determinare l'ammontare dell'imposta dovuta (34,20 o 100,00 euro) si considera il **soggetto che ne ha richiesto l'emissione.**

OSSERVA

Rispetto al **regime impositivo applicabile fino al 31.12.2011**, viene **modificata solo la misura dell'imposta dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche, che infatti ammontava a 73,80 euro.**

Bisogna inoltre ricordare che le nuove disposizioni prevedono che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Pertanto, **l'imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l'anno, anche ove l'estratto conto non venga effettivamente inviato.**

Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, oppure nell'ipotesi di estinzione o apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato, e quindi:

INVIO PERIODICO DELL'ESTRATTO CONTO

| | |
|--|--|
| Invio con periodicità semestrale | L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 17,10 euro (se il cliente è una persona fisica) o di 50,00 euro (se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica). |
| Invio con periodicità trimestrale | L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 8,55 euro (se il cliente è una persona fisica) o di 25,00 euro (se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica). |
| Invio con periodicità mensile | L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 2,85 euro (se il cliente è una persona fisica) o di 8,33 euro (se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica). |

L'imposta è **applicata dall'ente gestore al 31 dicembre di ciascun anno, in caso di periodicità annuale o di assenza di invio del documento oppure alla fine del periodo rendicontato in caso di periodicità infrannuale stabilita contrattualmente o alla data di cessazione del rapporto in caso di estinzione infrannuale.**

L'imposta non è dovuta se **il cliente cui è inviato l'estratto è una persona fisica, quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.**

OSSERVA

In relazione alla valutazione del raggiungimento della soglia di 5.000,00 euro, si ricorda che devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente ed i libretti di risparmio che abbiano la stessa intestazione, intrattenuti con la medesima Banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Nel computo non vanno compresi i conti correnti con giacenza media negativa, per i quali, comunque, non è dovuta l'imposta di bollo, se intestati a persone fisiche.

Evidenziamo, infine, che lo stesso DL n. 201/2011 ha **modificato la disciplina concernente le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, prevedendo l'applicazione dell'imposta di bollo in misura proporzionale pari nel 2013 al 1,5 per mille (mentre nell'anno precedente l'imposta ammontava all'1 per mille).**

I chiarimenti con la circolare n. 15/E/2013

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2013, ha fornito **precisazioni in relazione ad alcuni punti della disciplina concernente l'applicazione dell'imposta di bollo ai conti correnti ed ai libretti.** In particolare, l'Agenzia ha risposto ai quesiti più frequenti che gli sono stati posti, dando le seguenti soluzioni interpretative.

6 DISTINZIONE TRA CONTO CORRENTE E CONTO DEPOSITO

L'imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, come abbiamo chiarito sopra, è prevista in **misura fissa su base annua**, mentre la **tassazione dei depositi bancari** è, invece, **stabilita in misura proporzionale**. Non è chiaro quali sono gli elementi che assumono rilievo al fine della corretta individuazione del rapporto di conto corrente e di quello di deposito.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il rapporto di conto corrente**, ai sensi dell'articolo 1852 e ss. del codice civile, si **caratterizza per lo svolgimento di un 'servizio di cassa' da parte dell'intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell'interesse del cliente (correntista)**. Chi intende aprire un conto corrente, quindi, **non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito**.

Con riferimento alla **nozione di deposito**, la Banca d'Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che **nella 'prassi bancaria' la nozione di deposito comprende:**

- 7 **i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;**
- 8 **i depositi con funzione diversa da quelli precedenti.** Potrebbero ricadere in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente 'di appoggio', ecc.) ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto.

Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, **viene precisato che l'imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.**

Nel diverso caso di **contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto**, **l'imposta deve essere applicata nella misura proporzionale**.

OSSERVA

Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l'imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell'1,5 per mille, per le giacenze che risultano 'vincolate', ovvero per le quali il cliente

perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo.

Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.

9 RENDICONTAZIONI RELATIVE A CONTI DI PAGAMENTO PRESSO ISTITUTI DI PAGAMENTO O ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2013, fornisce precisazioni in relazione **all'applicazione dell'imposta di bollo alle rendicontazioni relative a conti di pagamento intrattenuti con istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica (IMEL).**

In ordine alla qualificazione giuridica dei conti di pagamento detenuti presso gli istituti di pagamento o gli IMEL e alla loro assimilabilità ai rapporti di conto corrente bancario o postale, la Banca d'Italia con la nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che **le nozioni di 'conto corrente bancario' e 'conto di pagamento' sono analoghe ma non coincidenti.**

In linea generale, infatti, **il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario.**

Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell'ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE). In particolare, la disciplina sulle comunicazioni alla clientela su cui verte l'imposta di bollo, non è applicabile ai conti di pagamento.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL, peraltro, possono offrire ai loro clienti solo conti di pagamento e non anche conti correnti. **Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i conti di pagamento offerti dagli Istituti di pagamento e dagli IMEL non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta di bollo in trattazione.**

OSSERVA

Per le rendicontazioni relative ai conti di pagamento inviate dagli istituti di pagamento o di moneta elettronica ai propri clienti, ad esempio, trova applicazione l'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47.

10 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER I RAPPORTI INTESTATI AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

La misura dell'imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio è **differenziata in ragione del soggetto titolare del rapporto, ed è pari ad euro 34,20, su base annua, per le persone fisiche, e ad euro 100, su base annua, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.** Non è chiaro, però **quale misura d'imposta si applichi nel caso in cui l'intestatario del rapporto sia un imprenditore individuale.**

Al riguardo bisogna precisare che con la **circolare 21 dicembre 2012, n. 48**, è stato chiarito che, ai fini della individuazione della misura dell'imposta applicabile, **occorre considerare l'intestazione del conto corrente o del libretto di risparmio.** Pertanto, **nel caso in cui il rapporto sia intestato ad un imprenditore individuale, l'imposta deve essere comunque applicata nella misura prevista per le persone fisiche, a prescindere dall'attività svolta da tale soggetto.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO